



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 dicembre 2008 (09.12)
(OR. fr)**

16914/08

**ENV 963
COMPET 558
IND 222
MAP 70
MI 529
RELEX 1002
RECH 420
ECO 183
SAN 327
ENER 452
ECOFIN 599
CONSOM 209**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale

alle: delegazioni

n. doc. prec.: 16336/08 ENV 888 COMPET 526 IND 204 MAP 66 MI 488 RELEX 961
RECH 390 ECO 171 SAN 293 ENER 420 ECOFIN 568 CONSOM 195

Oggetto: Piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale
sostenibile"

– Conclusioni del Consiglio

Si **allegano** per le delegazioni le conclusioni adottate dal Consiglio "Ambiente" del
4 dicembre 2008 relativamente al piano d'azione in oggetto.

**Progetto di conclusioni del Consiglio sul piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili"
e "Politica industriale sostenibile"**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RICORDANDO:

- (1) la nuova strategia dell'Unione europea in materia di sviluppo sostenibile adottata nel 2006, in cui si sottolineava che i consumi e la produzione sostenibili rappresentano una delle principali sfide per lo sviluppo sostenibile e si annunciava l'adozione di un piano d'azione¹;
- (2) la decisione 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, in cui si stabiliscono le principali linee guida in materia di politica ambientale nell'Unione europea fino al 2012²;
- (3) le conclusioni della sessione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente svoltasi il 23 ottobre 2006 su una strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali, in cui si chiedeva alla Commissione e agli Stati membri di fissare obiettivi di impatto e di eco-efficienza specificamente connessi alle risorse per completare la strategia entro il 2010³;

¹ Doc. 10917/06.

² GU L 242 del 10.9.2002, pagg. 1-15.

³ Doc. 13989/06 (Presse 287), pag. 22, punto 8.

- (4) la comunicazione sulla politica integrata dei prodotti, volta a migliorare la resa in termini energetici e ambientali dei prodotti venduti all'interno della CE, adottare nella produzione un approccio basato sul ciclo di vita, promuovere la creazione di tariffe verdi ("green pricing"), informare meglio i consumatori ed esortare gli Stati membri a elaborare piani d'azione nazionali a favore di appalti pubblici verdi e strumenti per agevolare gli appalti pubblici⁴;
- (5) le conclusioni del Consiglio "Competitività" del 22 e 23 novembre 2007, che rinviavano alla comunicazione della Commissione intitolata "Esame intermedio della politica industriale - Un contributo alla strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione" del luglio 2007⁵, in cui era prevista una nuova iniziativa su una politica industriale sostenibile per guidare la transizione verso un'economia sicura e sostenibile a basse emissioni di carbonio e che faccia un uso efficiente delle risorse;
- (6) le conclusioni del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2007, in cui si riaffermava che "la produzione e il consumo sostenibili figurano tra gli elementi motori per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'ambito della strategia in materia di sviluppo sostenibile e della strategia di Lisbona"⁶;
- (7) le conclusioni del Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008, in cui si ribadiva l'impegno dell'Unione europea ad affrontare i cambiamenti climatici attraverso l'obiettivo di ridurre le emissioni totali dei gas a effetto serra, aumentare la quota delle energie rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica, elaborando una politica industriale sostenibile e praticabile a lungo termine e sviluppando mercati guida sostenibili e competitivi a livello mondiale, pur tenendo conto dell'impatto sulla competitività delle imprese europee delle misure in materia di energia e cambiamenti climatici⁷;

⁴ Doc. 10801/03.

⁵ Doc. 11686/07.

⁶ Doc. 16616/1/07 REV 1.

⁷ Doc. 7652/08.

- (8) le conclusioni integrate del Consiglio "Competitività" del 29 maggio 2008, intitolate " Un nuovo slancio alla competitività e all'innovazione dell'economia europea"⁸;
- (9) il contributo degli Stati membri dell'UE e della Commissione europea al processo di Marrakech e lo sforzo collettivo internazionale destinato a sviluppare un quadro decennale di programmi in materia di consumo e di produzione sostenibili.

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) Cambiare i modelli di consumo e di produzione non sostenibili è fondamentale per andare verso uno sviluppo più sostenibile; poiché consumatori, produttori, dettaglianti ed altri operatori economici sono attori di tale processo, è necessario conferire loro responsabilità tramite opportunità adeguate di informazione e formazione, aiutandoli a comprendere l'impatto ambientale dei consumi e a familiarizzarsi con soluzioni in materia di progettazione, produzione e consumo ecocompatibili che consentiranno loro di effettuare scelte meglio informate;
- (2) Modelli di consumo e di produzione più sostenibili sono essenziali per la protezione del clima, degli ecosistemi e della salute umana, nonché per la conservazione delle risorse naturali; al fine di elaborare tali modelli, l'Unione europea deve dotarsi di strumenti efficaci e coerenti nonché integrare e migliorare l'attuazione di quelli esistenti;
- (3) Maggiori informazioni, più chiare e incontestabili, sui prodotti e sulla loro resa in termini ambientali si rendono necessarie per influenzare la domanda del consumatore e renderla più sostenibile;

⁸ Doc. 10174/08.

- (4) L'introduzione di un approccio integrato dinamico che unisca specifiche minime vincolanti e livelli di riferimento più avanzati sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti e sulla relativa etichettatura, insieme a strumenti volontari per l'ecoetichettatura e la gestione ambientale, nonché migliori etichette energetiche e disposizioni per rendere ecologici gli appalti pubblici, costituisce una fase cruciale per stabilire un quadro politico e sinergie volti a rendere più sostenibili i consumi e la produzione nell'UE;
- (5) Una volta compiuti lavori più estesi sui criteri sociali e sulla loro fattibilità, la politica dell'UE dovrà affrontare in maniera adeguata la dimensione sociale dei consumi e della produzione;
- (6) Tenuto conto dell'importanza della quota di appalti pubblici nel prodotto interno lordo europeo, lo sviluppo di appalti pubblici sostenibili, unitamente a una maggiore considerazione per gli appalti di beni, lavori e servizi innovativi, può rappresentare uno strumento efficace per incoraggiare il miglioramento della resa ambientale, energetica e sociale di prodotti e servizi e per agevolare la promozione di lavori, beni e servizi sostenibili all'interno del mercato, evitando nel contempo oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti;
- (7) Un quadro prevedibile di norme chiare, adeguate e accessibili, basato sulla cooperazione attiva dell'industria, comprese le PMI, promuoverebbe l'adozione di tali norme da parte dell'industria, inclusi i settori tradizionali, ma richiederebbe un monitoraggio e un aggiornamento costanti secondo le necessità;
- (8) Benché nell'ambito di tale piano d'azione occorra tenere nella debita considerazione e, ove appropriato, accordare la preferenza ad accordi volontari, autoregolamentazione dell'industria e strumenti orientati al mercato, si dovrebbero usare strumenti normativi laddove necessario;

- (9) I prodotti e i servizi ambientali nonché le tecnologie a basse emissioni di carbonio rappresentano un mercato globale in rapida crescita, in cui l'Unione europea gode di una posizione solida con un considerevole potenziale da sviluppare ulteriormente, promuovendo così la crescita e l'occupazione sia nelle grandi società che nelle PMI;
- (10) La disponibilità di risorse naturali, il loro uso efficiente e sostenibile, l'innovazione e la progettazione ecocompatibili, nonché i processi a basse emissioni di carbonio dovrebbero essere fattori essenziali per la sostenibilità e la competitività dell'economia europea;
- (11) La cooperazione tra il settore pubblico, le istituzioni del sapere, l'industria, le parti sociali e gli altri soggetti interessati, nonché le sinergie tra il piano d'azione e le relative attività di innovazione in corso come il settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione⁹, il programma per la competitività e l'innovazione (PCI)¹⁰ e l'iniziativa sui mercati guida¹¹ sono essenziali per fornire soluzioni sostenibili,

⁹ Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1);

¹⁰ Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pagg. 15-40).

¹¹ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Mercati guida: un'iniziativa per l'Europa (doc. 5121/08).

IL CONSIGLIO

- (1) PRENDE ATTO CON SODDISFAZIONE della comunicazione della Commissione sul piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile"¹² e dell'opportunità che questa offre di coordinare e nel contempo rafforzare i differenti strumenti collegati ai consumi e alla produzione sostenibili, consentendo pertanto agli stessi di contribuire a delineare nell'UE modelli di consumo e di produzione più sostenibili e a incrementare la competitività dell'industria europea, realizzando appieno il potenziale della nuova strategia dell'Unione europea in materia di sviluppo sostenibile e della strategia di Lisbona;
- (2) CONSTATA che questo piano d'azione, in sinergia con altri strumenti dell'UE come il piano d'azione per le tecnologie ambientali (ETAP)¹³ e la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)¹⁴, abbia le potenzialità per contribuire ad accelerare la creazione di un'economia sicura e sostenibile a basse emissioni di carbonio con un uso efficiente delle risorse e in grado di competere con successo nei mercati globali;

I. Un quadro politico dinamico e coerente per prodotti e consumi più sostenibili

- (3) RILEVA che il piano d'azione è un ulteriore contributo alle politiche industriali e ambientali esistenti, e in particolare a quelle concernenti il pacchetto "energia e cambiamenti climatici", concentrandosi su una politica dinamica e introducendo un nuovo approccio da "circolo virtuoso", migliorando la resa ambientale complessiva dei prodotti durante l'intero ciclo di vita, promuovendo e incentivando la domanda di migliori prodotti e tecnologie di produzione, e consentendo ai consumatori di effettuare scelte meglio informate per l'acquisto di prodotti accessibili con inferiori costi operativi e di smaltimento;

¹² Doc. 12026/08.

¹³ Doc. 5864/04.

¹⁴ GU L 257 del 10.10.1996, pagg. 26-40.

i) Sfruttamento delle sinergie per migliorare la progettazione e l'etichettatura dei prodotti

- (4) SOTTOLINEA la necessità di stabilire appropriati obiettivi indicativi per favorire consumi sostenibili e un uso efficiente delle risorse naturali, che dovrebbero tendere a dissociare la crescita economica dal degrado ambientale; INVITA pertanto la Commissione a organizzare analisi comparative tra gli Stati membri in modo da muovere verso obiettivi comunitari indicativi quantunque precisi, utilizzando indicatori specifici per settori, materiali e processi convalidati dal punto di vista economico e scientifico, per misurare il miglioramento dell'uso efficiente dell'energia, delle risorse naturali e dei consumi sostenibili; a tale riguardo si chiederà di elaborare criteri di misurazione;
- (5) SOSTIENE l'intenzione della Commissione di creare a termine una varietà di strumenti e meccanismi di informazione e di comunicazione relativi ai livelli di resa al fine di soddisfare le differenti esigenze in materia di consumi sostenibili; È FAVOREVOLE alla creazione di sinergie più forti e a un migliore coordinamento tra gli ambiti di applicazione, i dati, le scadenze e i programmi di lavoro del sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica¹⁵, della direttiva sulla progettazione ecocompatibile¹⁶, della direttiva sull'etichettatura energetica¹⁷, delle attività di promozione degli appalti pubblici verdi e del regolamento EMAS¹⁸;

¹⁵ Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, (GU L 237 del 20.9.2000, pag. 1).

¹⁶ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (doc. 12119/08).

¹⁷ Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16).

¹⁸ Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pagg. 1-29).

- (6) INVITA la Commissione a migliorare la gestione e la trasparenza dei dati ambientali sui prodotti insieme all'intera catena di produzione e a valutare fino a che punto possano essere ulteriormente coordinati il processo decisionale sui criteri nei sistemi di etichettatura e le specifiche per la progettazione ecocompatibile;
- (7) NOTA CON INTERESSE la proposta di estendere l'ambito di applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile¹⁹ ad una più vasta gamma di prodotti relativi all'energia in ultimo, sulla base della revisione del piano d'azione, ad altri parametri per tener conto dell'uso dell'energia e delle risorse per i prodotti e garantirne la libera circolazione nel mercato interno, in particolare stabilendo specifiche minime vincolanti integrate in un sistema dinamico con livelli di riferimento volontari più avanzati; SOTTOLINEA l'essenzialità di livelli di riferimento ambiziosi, tempestivi e prevedibili, e di prescrizioni minime ai fini di un miglioramento dinamico delle prestazioni ambientali dei prodotti, tenendo conto nel contempo degli sforzi di adeguamento compiuti dalle PMI. CHIEDE di rafforzare questo sistema dinamico trasformando tali livelli in specifiche dopo un periodo transitorio stabilito, in funzione dell'opportunità; SOTTOLINEA che l'obiettivo della direttiva sulla progettazione ecocompatibile che tende a una più vasta gamma di prodotti sulla base della loro energia e di altri impatti ambientali è fornire all'Unione europea uno strumento comunitario forte per una produzione e consumi più sostenibili; RACCOMANDA che le nuove disposizioni annunciate nel piano d'azione concernenti l'etichettatura collegate alla progettazione ecocompatibile dei prodotti, nella direttiva sull'etichettatura energetica²⁰, siano esaminate prima del 2012;

¹⁹ Direttiva 2008/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, nonché la direttiva 92/42/CEE del Consiglio e le direttive 96/57/CE e 200/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pagg. 48-50).

²⁰ Direttiva 92/75/CEE del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

- (8) SOSTIENE l'obiettivo di migliorare il sistema volontario del marchio europeo di qualità ecologica semplificando le procedure di sviluppo in modo da aumentarne la penetrazione nel mercato, per poter contemplare un maggior numero di gruppi di prodotti e sviluppare criteri in maniera più rapida, concentrando ulteriormente l'attenzione sui principali impatti ambientali durante il ciclo di vita dei prodotti; PONE L'ACCENTO sulla necessità di mantenere un livello elevato di credibilità proseguendo i controlli ex ante da parte di terzi; RICORDA che il sistema del marchio europeo di qualità ecologica fornisce riferimenti volontari di eccellenza e SOTTOLINEA che i criteri del marchio di qualità ecologica dovranno essere presi in considerazione al momento di stabilire i criteri per lo sviluppo di appalti pubblici verdi; SOTTOLINEA la necessità di sensibilizzare maggiormente consumatori, dettaglianti e produttori attraverso iniziative adeguate in materia di comunicazione e di informazione;
- (9) SOSTIENE l'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva quadro sull'etichettatura energetica in relazione all'indicazione dei consumi di energia degli elettrodomestici, per includere altri prodotti, permettendo di armonizzare il suo ambito di applicazione con quello della direttiva sulla progettazione ecocompatibile; ACCOGLIE CON FAVORE la proposta di esaminare, nella revisione di questa direttiva quadro, l'aggiunta di altri parametri di informazione ambientale come le emissioni e l'uso delle risorse, per la durata del ciclo di vita del prodotto; SOTTOLINEA, tuttavia, che l'etichettatura energetica deve restare semplice, concisa ed efficiente;
- (10) INVITA la Commissione europea a esaminare l'introduzione dell'impronta di carbonio dei prodotti negli strumenti in vigore nell'UE in materia di etichettatura ambientale, come il marchio di qualità ecologica e l'etichettatura energetica; ESORTA inoltre la Commissione, tenuto conto dell'esperienza degli Stati membri, a iniziare a lavorare quanto prima su metodologie volontarie comuni che agevolino la futura istituzione di controlli delle emissioni di carbonio per le organizzazioni e il calcolo dell'impronta di carbonio dei prodotti;

ii) Promuovere il ricorso a prodotti a elevata efficienza energetica e rispettosi dell'ambiente tramite un quadro coerente per gli appalti pubblici e gli incentivi

- (11) RILEVA l'intenzione della Commissione di incoraggiare gli Stati membri desiderosi di farlo a ricorrere a incentivi per l'acquisto di prodotti che soddisfano i livelli minimi di efficienza ambientale, introducendo un quadro coerente per incentivi economici come i sistemi bonus/malus, basati su criteri ambientali, pur non escludendo l'adozione di incentivi simili a livello comunitario; PRENDE ATTO dell'intenzione della Commissione di proseguire i lavori e di prendere in esame la fattibilità di misure fiscali nuove o rafforzate a livello comunitario concernenti prodotti e servizi sostenibili ed energeticamente efficienti;
- (12) PLAUDE alla comunicazione "Appalti pubblici per un ambiente migliore"²¹, che rafforza e precisa le politiche per sviluppare appalti pubblici verdi a livello comunitario;
- (13) SOTTOLINEA che l'attuale frammentazione degli incentivi nel mercato interno dovrebbe essere ridotta fissando per gli appalti pubblici verdi modalità comuni non vincolanti (quali criteri di selezione, specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione o clausole di esecuzione dell'appalto) che possano servire da riferimento per gli appalti pubblici;
- (14) SOSTIENE l'obiettivo proposto in detta comunicazione nonché il processo formale per l'elaborazione, insieme agli Stati membri, di misure comuni per promuovere appalti pubblici verdi;

²¹ Doc. 12041/08.

- (15) RILEVA l'intenzione della Commissione di introdurre gradualmente, tramite la revisione della direttiva sull'etichettatura energetica e in linea con le direttive sugli appalti pubblici²², obiettivi ragionevoli come i livelli di resa proposti nel piano d'azione, al di sotto dei quali non saranno concessi appalti pubblici e incentivi nazionali;
- (16) SOTTOLINEA che tali misure comuni dovranno essere sostenute da una approfondita valutazione d'impatto che contempli tutti i settori proposti;
- (17) RIBADISCE che strumenti di orientamento per i committenti pubblici, tra cui procedure comuni per sviluppare contratti pubblici verdi, dovranno essere disponibili quanto prima in tutte le lingue dell'UE;

²² Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pagg. 1-113).
Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pagg. 114-240).

iii) Iniziative di sensibilizzazione tra i soggetti interessati

- (18) RICORDA la necessità di promuovere modelli di consumo più sostenibili elaborando mezzi e strumenti di formazione nonché tutti gli altri mezzi e strumenti adeguati per sensibilizzare i consumatori e influenzarne lo stile di vita e il comportamento; INVITA la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'azione intrapresa in questo settore e a esaminare, a tale riguardo, la possibilità pratica di elaborare strumenti concreti; ESORTA gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali in relazione alle dichiarazioni ambientali;²³ INVITA la Commissione a includere le dichiarazioni ambientali negli orientamenti futuri in relazione alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali;
- (19) INVITA la Commissione ad effettuare lavori più estesi nel settore dei consumi sostenibili, tra l'altro promuovendo la promozione di pratiche innovative riguardanti i consumatori finali;
- (20) ACCOGLIE CON FAVORE l'annuncio di iniziative volte a operare con i dettaglianti e ad associare consumatori e produttori e, in particolare, la creazione di un forum sul commercio; INVITA la Commissione a promuovere scambi di buone pratiche tra gli Stati membri e a individuare sinergie tra le iniziative comunitarie e analoghe iniziative a livello nazionale; SOTTOLINEA che un codice volontario di condotta europeo per dettaglianti sarebbe uno strumento utile, questo dovrebbe tendere a ridurre l'impatto ambientale del settore del commercio al dettaglio, in particolare quello su vasta scala, e della sua catena di fornitura, verificare l'autenticità delle dichiarazioni ambientali e promuovere prodotti più sostenibili, in particolare attraverso campagne di informazione per incoraggiare i prodotti certificati con marchi di qualità ecologica;

²³ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (GU L 149 dell'11.6.2005, pagg. 22-39).

- (21) INVITA la Commissione a elaborare ulteriormente un approccio per valutare l'efficienza ambientale complessiva dei prodotti durante l'intero ciclo di vita, le catene di fornitura e gli impatti a livello globale, basandosi sui lavori svolti nell'ambito della comunicazione sulla politica integrata dei prodotti (IPP) e per l'attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile;
- (22) INVITA la Commissione a effettuare, nel contesto delle sue attività in materia di "consumo e produzione sostenibili", ulteriori studi su indicatori di sostenibilità per i prodotti per un eventuale utilizzo nei sistemi di etichettatura, tenendo conto dei lavori in corso;

iv) Valutazione e aggiornamento del quadro politico

- (23) INVITA la Commissione ad effettuare studi, tenendo conto dei lavori già svolti in altre sedi, sull'economia circolare (dalla culla alla culla), sulle "3R" (riduzione, riutilizzo, riciclaggio), sull'economia basata sui servizi e sulle loro applicazioni nel quadro dell'obiettivo dell'Unione europea di realizzare una società del riciclaggio, nell'ambito in particolare delle strategie tematiche sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti nonché sull'uso sostenibile delle risorse naturali, della strategia di Lisbona e della nuova strategia dell'Unione europea in materia di sviluppo sostenibile;
- (24) INVITA la Commissione e gli Stati membri, tenuto conto dei lavori già svolti in altre sedi, a esaminare ulteriormente l'"effetto di rimbalzo", in cui l'aumento globale dei consumi annulla gli incrementi di efficienza dei prodotti sotto il profilo energetico, ambientale e di utilizzazione delle risorse, e come potervi far fronte;
- (25) SOTTOLINEA la necessità di potenziare a livello mondiale l'uso sostenibile delle risorse naturali appoggiando i lavori del gruppo internazionale per la gestione sostenibile delle risorse, i cui risultati forniranno valutazioni scientifiche, e prestando consulenza ai governi e alle organizzazioni in merito agli impatti attinenti al ciclo di vita;

- (26) INVITA la Commissione a monitorare i progressi e a comunicare i risultati al Consiglio e al Parlamento europeo; data l'urgenza di elaborare modelli più sostenibili di consumo e produzione nell'Unione europea, INVITA la Commissione a presentare entro il 2012 una valutazione dell'attuazione del piano d'azione, in vista in particolare dell'ulteriore ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva quadro sulla progettazione ecocompatibile e relativa etichettatura ad altri tipi di prodotti, in modo da predisporre le ulteriori azioni necessarie per migliorare l'efficienza ambientale degli altri prodotti;

II. Produzione più snella per aumentare l'efficienza ambientale e accrescere la competitività dell'industria e dei servizi europei

- (27) SOSTIENE l'ecoinnovazione in quanto costituisce uno degli elementi centrali del presente piano d'azione, e SOTTOLINEA che l'ecoinnovazione dovrebbe continuare a rappresentare una priorità della strategia di ricerca e sviluppo dell'UE, anche nel contesto dell'iniziativa sui mercati guida; RESTA IN ATTESA della proposta della Commissione per un sistema di verifica della tecnologia ambientale prima della fine del 2008; INCORAGGIA la Commissione ad esaminare i quadri normativi nonché le barriere regolamentari e le carenze del mercato che possono ostacolare la diffusione delle tecnologie ambientali e l'ulteriore innovazione;
- (28) SOTTOLINEA che il piano d'azione contribuirà a migliorare costantemente l'uso efficiente dell'energia e delle risorse, nonché la prestazione ambientale dei prodotti durante l'intero ciclo di vita; RICORDA che un uso più efficiente delle risorse ha effetti positivi sull'ambiente, sull'innovazione e sulla competitività dei prodotti e riduce i costi di esercizio;

- (29) RIBADISCE la necessità di tener conto del ruolo e delle specificità delle PMI in tutti i settori, in particolare di quelle impegnate nella manifattura e nell'installazione, manutenzione e riparazione dei prodotti nonché nel settore dei servizi (consulenza, marketing e promozione) in modo da aumentarne la sostenibilità; INVITA la Commissione e gli Stati membri a sostenere le iniziative volte ad aiutare le PMI a trasformare le sfide ambientali in opportunità, nel contesto dello "Small Business Act" per l'Europa²⁴ nonché del Programma di assistenza per il rispetto dell'ambiente (ECAP)²⁵;
- (30) RICORDA l'importanza della responsabilità sociale delle imprese quale strumento volontario per aumentare la resa sociale e ambientale delle imprese stesse e INVITA la Commissione a rafforzare e a sviluppare le sue attività in questo settore, sulla base delle informazioni sulle migliori prassi attuali;
- (31) SI COMPIACE dell'intenzione della Commissione di varare iniziative di politica industriale per le industrie ambientali; INVITA gli Stati membri a definire un quadro politico chiaro, credibile e a lungo termine, che crei condizioni di mercato favorevoli per incoraggiare gli investimenti e permettere all'innovazione di prosperare all'interno delle industrie ambientali e a basse emissioni di carbonio, basandosi sull'ETAP e sulla relativa tabella di marcia nazionale; le misure innovative sul fronte dell'offerta potranno essere utilmente integrate da politiche sul fronte della domanda, come incentivi economici sulla falsariga della procedura di etichettatura relativa a un uso efficiente dell'energia, nonché misure fiscali, appalti pubblici più rispettosi dell'ambiente e l'uso di norme UE e internazionali progressivamente aggiornate e dinamiche;

²⁴ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Pensare innanzitutto in piccolo - Uno "Small Business Act" per l'Europa (doc. 11262/08).

²⁵ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Piccole, ecologiche e competitive = Un programma inteso ad aiutare le piccole e medie imprese a conformarsi alla normativa ambientale (doc. 13860/07).

- (32) APPOGGIA l'intenzione della Commissione di migliorare il sistema comunitario di ecogestione e audit, riconoscendo nel contempo il valore di sistemi di gestione internazionale quali ISO 14001; in tale contesto, ACCOGLIE CON FAVORE la proposta di riesaminare il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) accrescendone l'interesse per le organizzazioni partecipanti, segnatamente le PMI, introducendo indicatori di resa, rafforzando le sinergie con altre politiche in materia di produzione e consumo sostenibili, tra cui gli appalti pubblici verdi, rafforzandone nel contempo l'ambito di applicazione tramite l'introduzione di un orientamento settoriale collegato agli aspetti ambientali dei processi di produzione e dell'efficienza energetica e dei materiali; SOTTOLINEA che il sistema è uno strumento volontario per migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni partecipanti all'EMAS; SOTTOLINEA la necessità di evitare ulteriori oneri amministrativi;

III. Trasformazione degli obiettivi ambientali in opportunità per la competitività esterna

- (33) RIBADISCE che questo approccio globale, integrato e ambizioso rafforzerà inoltre la competitività dell'industria europea offrendo nuove opportunità imprenditoriali, tenendo nel contempo in maggior considerazione la dimensione esterna della competitività europea e garantendo le condizioni per una concorrenza internazionale aperta e leale;

- (34) RICONOSCE la necessità di promuovere il commercio internazionale di beni ambientali, incluse le tecnologie ambientali, e di servizi ambientali, di incentivare l'elaborazione di norme per tali prodotti e servizi a livello internazionale, sulla base se del caso di norme europee, di incoraggiare gli attori della normalizzazione dell'UE a partecipare attivamente alla normalizzazione internazionale; RICONOSCE altresì la necessità di promuovere approcci settoriali in modo da diffondere le buone prassi e sviluppare tecnologie più sostenibili, in conformità e a sostegno del processo di Marrakech sull'elaborazione di un quadro decennale di programmi in materia di consumo e produzione sostenibili e delle agenzie e dei programmi specializzati dell'ONU, quali il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente²⁶, nonché di garantire che le imprese europee possano svolgere un ruolo esemplare e beneficiare a tal fine di un quadro specifico destinato a migliorare la loro competitività nell'introduzione di tecnologie e nella fornitura di beni e servizi ambientali;

²⁶ Compreso il gruppo internazionale per la gestione sostenibile delle risorse, istituito nel quadro del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente.

- (35) INVITA la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'inclusione, nell'ambito dei negoziati internazionali, di approcci settoriali mirati ed efficaci quali elemento e complemento di un accordo internazionale globale sui cambiamenti climatici per il periodo successivo al 2012; RICONOSCE che, nel contesto globale di mercati competitivi, il rischio di uno spostamento degli investimenti industriali verso paesi dove non sussistono limitazioni per le emissioni di carbonio né costi imposti in relazione alla protezione del clima (rilocalizzazione delle emissioni di carbonio) è una preoccupazione per l'industria europea, in particolare per settori, come le industrie ad alta intensità energetica, particolarmente esposti alla concorrenza internazionale, che occorre analizzare e cui occorre rispondere con urgenza nella nuova direttiva ETS; INVITA la Commissione a continuare i lavori sui criteri per individuare rapidamente i settori esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, nell'obiettivo di inserire tali criteri nella direttiva in questione, riconoscendo nel contempo che un ambizioso accordo internazionale rimane lo strumento migliore per affrontare il problema; DESIDERA ESAMINARE la prossima iniziativa della Commissione concernente il "dialogo sulla regolamentazione", attesa entro la fine dell'anno;
- (36) TIENE PRESENTE l'importanza di mantenere l'equilibrio generale dell'intero pacchetto sull'energia e il clima e incentra i lavori sui principi di trasparenza, efficienza economica e in termini di costi, equità e solidarietà nella ripartizione degli sforzi tra gli Stati membri; TIENE CONTO dei differenti punti di partenza, circostanze e potenzialità degli Stati membri nonché dei risultati conseguiti e rispetta l'esigenza di una crescita economica sostenibile in tutta la Comunità cui contribuiscano tutti i settori;
- (37) RICORDA che, pur mantenendo un ruolo di guida in settori strategici come la lotta contro i cambiamenti climatici, l'Europa deve, nell'elaborare la propria regolamentazione interna, tener conto del suo impatto sulla competitività delle imprese europee a livello internazionale, in particolare delle industrie ad alta intensità energetica²⁷.

²⁷ PL appoggiata da LT: riserva. Chiede di aggiungere: "Occorre in particolare esaminare ulteriormente lo sviluppo dell'ETS dell'UE secondo modalità che non comportino aumenti repentini o fluttuazioni dei prezzi dell'energia elettrica, che avrebbero come conseguenza il deterioramento della competitività dell'economia europea. Sono pertanto necessarie analisi approfondite per trovare soluzioni al problema."